



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2012

Delega al Governo per la separazione delle attività bancarie ordinarie da quelle speculative

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi economica globale scoppiata nel 2007-2008 continua a mietere vittime. Proprio in questi mesi l'Italia e l'Europa intera stanno vivendo una nuova fase del dissesto del sistema finanziario mondiale, originata da molti anni di politiche che hanno penalizzato le attività produttive a favore invece di un'espansione senza precedenti della bisca sui mercati finanziari internazionali. Ora sono le famiglie e le imprese a pagare per le scelte sbagliate a livello macroeconomico, che rischiano di minare il tessuto stesso della nostra società.

È doveroso constatare, purtroppo, che già dai primi mesi più drammatici della crisi, nei numerosi vertici internazionali a partire dal 2009 si è persa l'occasione per adottare misure forti che avrebbero potuto rappresentare una rottura netta ed efficace con le politiche passate: tra queste certamente vi è il ritorno alla separazione delle attività bancarie, tipificata dalla famosa *Glass-Steagall Act* varata sotto la presidenza Usa di Franklin Delano Roosevelt nel 1933 che pose fine agli eccessi finanziari all'origine della Grande depressione. Il principio della *Glass-Steagall* rimase in vigore nei Paesi occidentali, ed anche nel nostro Paese, fino agli anni Novanta. Si tratta della netta separazione delle banche commerciali, che raccolgono i depositi dei cittadini ed erogano il credito agli individui e alle imprese, dalle banche d'affari, gli istituti che operano nei mercati finanziari, attraverso l'emissione e la compravendita di titoli azionari, obbligazionari e di strumenti speculativi in genere. A partire dagli anni Novanta tutte queste funzioni bancarie sono state riunite sotto lo stesso tetto: esistono dei colossi che di fatto finiscono per rendere anche l'economia locale dipendente dai circuiti mondiali altamente speculativi e rischiosi. La

conseguenza dell'abrogazione del principio di *Glass-Steagall* è che si è segnata la strada che porta dritti alla catastrofe e se non si interviene con decisione il rischio di aggravare la situazione economico-sociale è molto alto. Da quando è esplosa la bolla dei derivati - gli strumenti iper-speculativi che ormai sono completamente slegati dagli investimenti produttivi, dirottando risorse dall'economia reale ad un vero proprio casinò mondiale - il rischio del fallimento delle grandi banche ha portato i governi e le banche centrali ad una serie di salvataggi emergenziali.

Ci ripetono continuamente che gli interventi sono necessari per evitare un *crac* totale, ma la situazione non fa che peggiorare, poiché mentre vengono immesse cifre stratosferiche per la finanza (che si contano nelle migliaia di miliardi di dollari e di euro) le risorse non arrivano alla gente, alle famiglie, alle piccole e medie imprese.

Tutto ciò accade perché i salvataggi sono stati concessi senza condizioni, non si è chiesto un cambiamento del comportamento delle grandi banche, non si sono adottate riforme incisive del sistema finanziario.

Fino a pochi mesi fa l'Italia poteva pensare di evitare di subire gli effetti della crisi internazionale, o per lo meno di esserne toccata solo di striscio, per via di un sistema meno finanziarizzato (nei fatti e anche in termini giuridici), ma oggi non si può più aspettare: il sistema va cambiato appena possibile.

L'Italia può fare da apripista per gli altri Paesi: torniamo ad una divisione delle banche per garantire che la gente comune non debba più pagare per le bolle speculative mondiali. Stabiliamo delle regole chiare di separazione tra le banche ordinarie (commerciali) da quelle che operano nei mercati speculativi (banche d'affari), così da farne un

modello a livello internazionale. Se ne discute già in Germania, in Francia, in Svizzera, nel Regno Unito e anche negli Stati Uniti. L'Italia ha la duplice opportunità di aiutare i propri cittadini nell'immediato e di contribuire al progresso delle altre nazioni, con l'affermazione di un principio di grande

importanza nel contesto internazionale. Occorre salvare l'economia reale dalla finanza speculativa con la separazione delle banche commerciali e le banche d'affari. Sarà un primo passo essenziale per riprendere il controllo dell'economia e costruire le basi per un futuro di stabilità e di progresso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. La presente legge è finalizzata a stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, proteggendo le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale, da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di

stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali.

Art. 3.

(Pareri delle Commissioni parlamentari)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al medesimo articolo 1, comma 2, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quaranta giorni dalla data dell'assegnazione.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

